

## CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI LE PROPOSTE DI LEGGE SULL'ACCESSO ALL'IDENTITÀ DEI GENITORI BIOLOGICI DA PARTE DEGLI ADOTTATI ADULTI

MARISA PERSIANI \*

Le norme che riconoscono alla donna la facoltà di partorire in anonimato scaturiscono dal regio decreto legge n. 798/1927, convertito in legge n. 2838/1928 e dal regio decreto n. 2822/1927. L'articolo 30 comma 1° del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile", e l'articolo 93, comma 2° del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", garantiscono alla donna il diritto di partorire in anonimato avvalendosi della possibilità di non essere nominata al momento del parto.

Nella circostanza in cui un bambino nasce da "donna che non consente di essere nominata", la Direzione sanitaria della struttura ospedaliera dove è avvenuto il parto è tenuta a darne segnalazione al competente Tribunale per i minorenni che provvede tempestivamente ad aprire un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

L'articolo 28 della legge 184/1983, come modificato dalla legge 149/2001, consente all'adottato che ha raggiunto il venticinquesimo anno di età di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e all'identità di chi lo ha generato. Analoga possibilità è riconosciuta anche ai genitori adottivi quando l'adottato è ancora minorenne e a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno, qualora dimostrino di avere gravi motivi connessi alla propria salute psicofisica. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza il quale, sentite le persone che ritiene opportuno ed acquisita ogni utile informazione di carattere sociale e psicologico, valuta se l'accesso alle notizie inerenti le condizioni di nascita possa comportare condizione di grave turbamento dell'equilibrio psicofisico del richiedente. Nel caso in cui non risultino impedimenti autorizza con decreto l'accesso alle informazioni richieste. Tale accesso non è invece consentito all'adottato che non è stato riconosciuto alla nascita dalla donna che lo ha generato e nel caso in cui anche uno dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato. L'autorizzazione non risulta invece necessaria agli adottati che abbiano raggiunto la maggiore età quando i genitori adottivi siano deceduti o irrimediabilmente.

\* Psicologa, psicoterapeuta, responsabile Ufficio pianificazione territoriale e sistema informativo sociale della Provincia di Roma. Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma.

Il nostro ordinamento legislativo ha voluto garantire il diritto di chi genera a scegliere in modo responsabile se divenire anche genitore del bambino generato e quello del nato ad esistere e ad avere dei genitori che, in modo consapevole, decidono di svolgere il loro ruolo.

La tutela di diritti che potrebbero tra loro configurare ha trovato nella possibilità di partorire in anonimato un funzionale equilibrio, a garanzia di chi genera e di chi nasce. Ne è testimonianza il numero di bambini che nasce in tale condizione; i dati più recenti (1) riferiti al 2007, relativi ai minori dichiarati in stato di adottabilità, indicano che su un totale di 1.344 minori, 641 sono nati in condizione di anonimato di chi ha generato.

Ciò di cui stiamo parlando rappresenta certamente un segno di grande civiltà da parte di uno Stato che riconosce, in primis, ai suoi cittadini il diritto fondamentale di persona e in quanto tale di cittadinanza della vita: la dichiarazione di nascita è infatti un obbligo indipendente dal riconoscimento.

Poste tali premesse risulta davvero complesso comprendere da cosa siano motivate le numerose proposte di legge contenenti modifiche all'articolo 28 della legge 184/1983, che da qualche anno si succedono.

Allo stato è all'esame della Camera dei Deputati la proposta di legge n. 2919 presentata dall'On. Paniz che consente nei casi normali, all'adottato che ha compiuto venticinque anni, di accedere, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, alle notizie relative alla propria condizione di nascita, facendo obbligo agli enti o istituzioni pubblici e privati di fornire tutte le informazioni di cui sono in possesso.

Qualora, invece, l'adottato sia nato da donna che si è avvalsa della possibilità di non essere nominata ha facoltà di interpellarla, fino al quarantesimo anno di età, per verificare la sua disponibilità a venir meno all'anonimato, dopo il quarantesimo anno può invece accedere, comunque, alle informazioni richieste.

Altre due proposte di legge inerenti la medesima materia e contenenti analoghe ipotesi di modifica, sono state ammesse alla discussione. Si tratta della proposta n.1889 presentata dall'On. Zini ed altri e della n. 3030 presentata da Bossa e Murer. La prima, ritenendo la normativa vigente "sbilanciata" perché maggiormente tutelante la "madre", si propo-

(1) Elaborazione Istat dati Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale di statistica.

ne di offrire a “madre e figlio” un’ulteriore opportunità per ripensare la scelta operata al momento della nascita. Analogamente la seconda proposta di legge ritiene sia data prevalenza al diritto della donna a svantaggio del diritto all’identità del figlio che, per la sua condizione di “non riconosciuto”, si troverebbe a vivere nello “strazio” di chi è impedito alla costruzione della propria identità.

L’analisi delle proposte di legge in esame pone in evidenza che le argomentazioni su cui fondano altro non sono che stereotipi (2), ovvero modelli di pensiero e di comportamento appresi, ritenuti reali, assolutizzati, ma non dimostrati.

È necessario allora soffermarsi su alcune questioni fondamentali inerenti la genitorialità e analizzare l’evento nascita nella sua essenza, al di là dei condizionamenti morali, culturali, ideologici o religiosi.

- Esiste l’istinto materno?
- È corretto distinguere la generatività dalla genitorialità e che cosa le specifica?
- Come si compone l’identità di un individuo e qual è il senso della ricerca delle origini?
- Quale ruolo gioca la codifica sociale nel caratterizzare il significato della nascita, del mancato riconoscimento da parte del genitore biologico e dell’adozione?
- Quali sono le contraddizioni ed i pericoli insiti nelle citate proposte di legge?
- È reale il convincimento che le attuali norme a tutela di chi genera e di chi nasce siano “sbilanciate” a vantaggio degli interessi della donna?
- Quali modifiche legislative possono contribuire a determinare un sano sviluppo nei figli che nascono attraverso l’adozione?

Generare è un fatto biologico; la natura ha disposto che i viventi, giunti a maturazione sessuale, possano generare altri esseri, a garanzia della conservazione della specie. Dunque generare rientra nelle possibilità che la vita attribuisce alla persona in quanto maschio e femmina. Tale disposizione, per il fatto di essere posta in dotazione dalla natura, è ritenuta istinto.

Tuttavia la capacità generativa rimane una delle potenzialità della persona, essa diventa intenzionalità solo se si veste della volontà, la quale è scelta consapevole e responsabile di diventare anche genitore del bambino generato; tale scelta segna il passaggio dalla generatività alla genitorialità.

Per essere madre, non è sufficiente generare corpi, bisogna formare la persona, è la dimensione

(2) A. Meneghetti, *Dizionario di Ontopsicologia*, Psicologica Editrice, Roma, 1987-2001.

psichica, che dà senso e dignità a quella fisica. La persona, diversamente dagli animali e dalle piante, anche essi viventi, è dotata di attività psichica, di spirito o anima, condizione che lo pone in una dimensione superiore a quella meramente biologica. Inoltre, come dimostrato dalle più recenti scoperte in ambito ontopsicologico (3), ciascun individuo è persona unica che la vita dota di un progetto che già contiene in sé un’intenzionalità ovvero una specificità, progetto che potrà manifestarsi nella storia in infinite forme, in relazione alle condizioni di contesto relazionale, sociale, culturale, storico, geografico nelle quali verrà a trovarsi. La famiglia quindi rappresenta la mediazione storica della realizzazione individuale, una sorta di stazione di partenza del viaggio che ciascuno compie nella vita e che rappresenta il vero scopo dell’esistenza individuata.

Pensare che sia sufficiente aver abitato per nove mesi un utero o aver condiviso la medesima circolazione sanguigna ad imprimere un “legame di sangue” ritenuto più forte del senso stesso dell’esistenza, riduce l’uomo a mera dimensione biologica e smentisce la sua natura spirituale. Inoltre in un’epoca in cui le forme della nascita diventano plurali ed anche indipendenti dal personale patrimonio genetico, ancorare all’origine biologica la costruzione dell’identità della persona significa smentire il senso stesso dell’essere “persona”.

D’altro canto anche per chi genera non è sufficiente la sola dimensione biologica a legittimare l’essere genitore di un bambino: ciò che lo consente è la scelta di volerlo divenire e la capacità di favorire la realizzazione di quel “progetto-vita”.

Tali affermazioni trovano evidenza proprio nel comportamento che il bambino, sin dalla nascita, manifesta in modo istintivo; egli è capace di mettere in atto risposte attive ed intenzionali volte a stabilire il legame elettivo con la figura che nel contesto appare maggiormente in grado di rispondere ai suoi bisogni, indipendentemente dal legame biologico, proprio a garanzia della più funzionale evoluzione individuale, in conformità delle leggi poste dalla vita e a tutela della vita stessa (4).

Non si può sottovalutare, inoltre, che amplificare il valore della dimensione biologica della genitorialità significa smentire, di fatto, la genitorialità di adozione e generare contraddizione rispetto a quanto la legge 184/1983 dispone. Se si assume che il cosiddetto “legame di sangue” non è scindibile, perché gli si attribuisce una forza maggiore della reale esperienza di rapporto tra genitore e figlio, se ne deduce

(3) A. Meneghetti, *L’In Sé dell’uomo*, Psicologica Editrice, Roma, 1981-2002.

(4) J. Bowlby, *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1982.

l'inevitabile delegittimazione della famiglia adottiva la quale, sulla base di tali premesse, non può che assumere la mera funzione di sostituto minore di quella comunque ritenuta legittima; l'adozione legittimante, allora, sarebbe tale solo sul piano formale non certo sostanziale.

È facile comprendere come tale contraddizione possa rendere impossibile il processo della piena acquisizione dell'identità di figlio, come peraltro di quella di genitore, nella nascita adottiva e favorire il ricorso ad alibi che scagionano per la mancata assunzione di una completa responsabilità di genitori e figli. Inoltre porre il legame biologico come valore primario e assoluto, tanto che l'«*abbandono*» viene ritenuto «*brutale*» al punto che in ogni caso, «*anche se in modo non manifesto, lascia un segno profondo nella sfera emotiva profonda*», significa predeterminare in chi lo vive la condizione di diversità e di disfunzionalità, rappresenta un'informazione che «in-forma» ovvero imprime una forma già definita a quella esperienza, quella codificata dal valore che la società gli attribuisce. Le conseguenze possono essere molto gravi perché chi è stato adottato può percepirsi come portatore di un peccato originale che lo identifica figlio minore della madre vita. Su questo stigma possono poi trovare giustificazione causale problematiche che fanno parte del processo evolutivo, ma che in tale accezione possono stabilizzarsi favorendo posizioni giustificazioniste o di infantile pretenziosità.

Anche la questione riguardante lo «*strazio*» cui sarebbero sottoposti i figli adottivi, perché privati della possibilità di risalire alla loro origine biologica e per questo dunque impediti nella costruzione della loro identità, è frutto di uno stereotipo morale e culturale più che un dato reale.

Per comprendere il significato autentico della parola identità può risultare utile risalire alla sua etimologia latina «*id quod est ens*» («*ciò che l'essere è qui, così e adesso*»): questo è il senso che i padri della lingua le hanno attribuito leggendo il reale.

L'identità di una persona si costruisce nell'ambito di un processo dinamico di interazione con la realtà, all'interno delle relazioni affettive più significative stabilite con le figure di massimo riferimento, particolarmente nel tempo della prima infanzia. In questa fase, l'adulto madre ovvero la persona che costituisce il punto di maggiore sicurezza per il bambino, rappresenta anche il mediatore di senso del reale; all'interno di tale relazione il piccolo apprenderà il mondo, se stesso e lo stile delle successive relazioni. L'identità della persona, dunque, si compone attraverso la combinazione unica ed esclusiva di aspetti biologici propri dell'individuo perché posti in dote dalla natura, di cui le cellule dei genitori biologici sono solo il punto di inizio, con la varietà delle

condizioni ambientali. La costruzione dell'identità della persona, dunque, rappresenta la sintesi dell'interazione dinamica tra temperamento, il progetto posto dalla vita ed il carattere, il derivato del modello posto dall'esterno nel divenire dell'esistenza. Spesso accade che il carattere (dal latino *scolpisco, incido*) di una persona sia stato così forzatamente strutturato da aver fatto perdere la connessione con il primigenio senso della propria identità antica ed è da questo smarrimento che solitamente muove la ricerca della propria origine.

Tale sentimento non appartiene infatti solo ai figli adottivi, che lo sostanziano su una motivazione ritenuta reale, ma è comune a molti giovani, particolarmente in fase adolescenziale e giovanile, e rappresenta la nostalgia per la condizione primigenia di totalità del sé potenziale di cui spesso nel processo di crescita si smarriscono le coordinate.

Tali affermazioni trovano conferma nei sentimenti di estraneità che molti giovani sperimentano in riferimento alle caratteristiche di personalità dei propri genitori e nelle frequenti fantasie di essere stati adottati o scambiati alla nascita, verbalizzate o intimamente fantasticate da molte persone.

Ben si comprende come questo tipo di bisogno e di ricerca non può trovare risposta nell'identificazione di un utero o nella scoperta delle generalità di una persona che ha già operato una precisa scelta, della quale peraltro si è sottovalutato del tutto il significato di aver dato vita ad un nuovo essere. Questa scelta, tuttavia, non sembra essere sufficiente a riconoscere per quella donna e per quel bambino il valore di quell'atto perché nel pensare comune mantiene un giudizio di condanna, appunto un pre-giudizio, come dimostra il termine «*abbandono*» ancora utilizzato per definirlo.

Quanto detto non vuole minimizzare o sottovalutare il bisogno di quei figli adottivi che manifestano il desiderio di conoscere le condizioni della propria origine, anzi ne vuole definire la reale natura.

Chi ha familiarità con la realtà dell'adozione sa infatti che il numero delle persone che chiedono di poter acquisire informazioni circa l'identità del genitore biologico, quasi esclusivamente la madre, rappresenta una percentuale esigua degli adottati; spesso si tratta di persone che hanno saputo per caso e da adulti di essere state adottate oppure si tratta di adozioni fallite o molto sofferte. In questi casi ciò che motiva il bisogno è l'idealizzazione fantasmatica di una madre «buona», alla quale in qualche modo si immagina di essere stati sottratti, che ripari le ferite subite. In tali situazioni è evidente che la possibilità di dare un volto al genitore biologico, spesso peraltro molto problematico, di per sé non può risolvere i problemi di chi ne fa richiesta, anzi molto spesso li amplifica.

L'esigenza di conoscenza più frequentemente manifestata da coloro che sono stati adottati si riferisce, di fatto, al desiderio di essere informati sulle circostanze inerenti la propria nascita, a volte sulle caratteristiche della donna che ha generato, più di frequente sull'eventuale presenza di patologie a trasmissione ereditaria e, se rintracciabili, sulle motivazioni della decisione.

Quando l'adottato ha poi trascorso un certo periodo all'interno di un istituto l'esigenza di conoscenza è rivolta al recupero degli eventi vissuti al suo interno e smarriti perché non documentati e non rintracciabili nella memoria. Tale esigenza non è connessa alla costruzione della personale identità, quanto alla ricostruzione della propria storia e rappresenta il bisogno della persona di dare forma a fasi della sua vita oscurate.

A conferma riporto le argomentazioni poste da una donna che si è vista rifiutare la richiesta di poter acquisire notizie sulla sua permanenza nell'istituto dove era stata collocata alla nascita e dove era rimasta per sedici mesi prima di essere accolta in adozione: *«Facendo seguito alla vostra... dove mi notificate il diniego riguardo alle notizie sulla mia permanenza e copia dei diari di accrescimento inerenti la mia persona, vi faccio semplicemente notare che ho chiesto documentazione personale e sono sicura che non andate a violare nessun articolo fornendomi poiché nata da una donna che non permette di essere nominata. Al momento del mio arrivo in brefotrofo il suo nome non compariva più in nessun atto in vostro possesso. Qualora non fosse così vi esorto a cancellarlo dalle informazioni che vi ho chiesto, poiché non voglio assolutamente sapere il nome di una persona che non ha voluto comunicarlo, in poche parole non mi importa l'identità della donna che mi ha messo al mondo».*

Se la realtà è dunque questa da dove provengono le difficoltà che molti politici, giuristi, operatori di settore e gente comune manifestano di fronte alla possibilità che una donna possa non riconoscere il bambino che ha partorito? Questo evento certamente richiama sentimenti connessi con vissuti di rifiuto o con esperienze o timori di abbandono, consci o inconsci, incontrati nell'ambito delle esperienze vissute, poi successivamente rimossi per proteggersi dal dolore. In modo difensivo, allora, questa scelta viene moralmente condannata ed intimamente rifiutata.

Perplessità suscita infatti anche la proposta di ridurre da 100 a 40 anni il limite di età per poter accedere alle informazioni relative all'identità del genitore biologico: tale ipotesi, di cui non si comprende la ratio, sembra rivelarsi un compromesso per tutelare diritti ritenuti contrapposti, diritti che diventano "a tempo" e soggetti a "scadenza".

Ma che significato può avere sul piano di realtà conoscere dopo 40 anni la donna che ha generato e incontrare quel nato che fu affidato alla vita? È evidente che questa prospettiva assume significato solo se si dà enfasi al modo in cui si nasce piuttosto che all'essere nati: tale visione determina un fermo posta dell'individuo alla condizione di nascita che come un marchio condizionerà la sua storia.

La mistica della maternità contempla che un padre possa dissolversi dopo il concepimento senza che questa decisione produca nel figlio uno "strazio", ma non lo consente alla donna perché l'immagine della indissolubilità del "legame di sangue" è una immagine ancora fortemente radicata e rappresenta uno stereotipo stratificato nei diversi livelli valoriali sociali.

Non può inoltre essere sottovalutato che ritenere il non riconoscimento lesione di un diritto di chi nasce, implica la possibilità che, in modo rivendicativo, si attivino pretese risarcitorie da parte di figli che si ritengono "danneggiati", fino alla possibilità che si costituiscano associazioni volte a rivendicare i diritti lesi.

Lo scenario potrebbe presentarsi molto complesso.

Ma è reale il convincimento che le attuali norme a tutela della nascita siano "sbilanciate" a vantaggio degli interessi della donna?

L'adulto è un esistente nel mondo della vita, un soggetto capace di decisionalità, attraverso le sue scelte può determinare realtà, può correggere e modificare un atto se ritiene di non essere all'altezza della sua gestione; ciascun reale ha il potere di determinare ciò che è ancora nell'ordine del potenziale, è un dato di realtà assunto per evidenza.

Il genitore è una causa che può far essere o non essere. Un feto è una persona soltanto in potenza, ma se entriamo nell'ordine dei potenziali creiamo l'impossibilità della vita.

L'essere umano può sostenere solo il peso del proprio pieno, della propria misura, in quel momento specifico della sua storia e deve realizzare scelte e azioni conformi alla tipologia ed allo spessore del suo esistere: questa è la condizione che può garantire la funzionalità della vita (5).

Poste tali considerazioni è evidente come è solo attraverso la tutela dei diritti di chi è già esistente, di chi è causa determinante che si può determinare la possibilità di esistere per chi è determinato. Non ha quindi senso parlare di sbilanciamento nel riconoscimento dei diritti di chi genera rispetto a quelli di chi nasce, perché di fatto esiste un diverso rapporto di forza tra il potere dell'uno e quello dell'altro. Il rischio che si annida nel voler tutelare il diritto di chi

(5) A. Meneghetti, *op. cit.*

è ancora un potenziale risiede nella possibilità che l'adulto ritenga di non avere altra scelta oltre l'aborto.

Non meno preoccupanti appaiono le azioni estreme cui una donna disperata può giungere se non le è garantito il rispetto per la sua condizione, la possibilità della scelta ed il sostegno perché possa maturare la decisione più funzionale per sé e per quel bambino, in quel momento della loro vita. Non si può soltanto inorridire o condannare quando si accertano episodi di infanticidio, non ci si può limitare alla sola lettura del fenomeno e proporre soluzioni inefficaci: è necessario analizzare in causa i problemi e poi ricercare le soluzioni.

Non può non essere evidente come le modifiche all'articolo 28 della legge 184/1983 previste nelle proposte di legge in esame, non apportino alcun contributo al benessere ed alla tutela dei diritti di chi genera e di chi nasce, anzi introducono le condizioni per determinare l'aumento del numero di aborti, dei parti non protetti e degli infanticidi. Inoltre la possibilità di ricercare, anche dopo molti anni, la donna che ha generato è un'ipotesi priva di senso perché quella persona è solo un'idea indotta e alimentata da uno stereotipo, non ha nulla di reale, non ha alcuna possibilità di modificare il reale per sé e per colui che non è stato figlio. Ritenerne che la riattivazione della primigenia connessione biologica sia un elemento di valore imprescindibile per l'equilibrio di chi è stato adottato, significa ritenere la decisione di non riconoscere una colpa e fondare il "ritrovamento" sul senso di colpa oltre che sulla smentita di quanto è stato costruito.

"Bene" e "male" non sono concetti astratti, vanno definiti in relazione all'unità di riferimento: l'umano;

coloro che hanno il potere di utilizzare la forza del diritto per definire ciò che è bene e ciò che è male hanno anche la responsabilità di verificarlo negli effetti. Ciò che serve è un cambiamento culturale che "aggiorni" le informazioni mediate dagli stereotipi sociali e riconosca il valore della "persona" in sé, in quanto progetto della vita, per favorire la responsabilità e la crescita individuale.

L'attuale normativa a tutela della nascita contiene già in sé questi presupposti: ciò che serve è che venga applicata in modo adeguato e attraverso strumenti più efficaci. Potrebbe essere utile programmare un piano nazionale per la tutela della nascita a rischio psicosociale che preveda specifici protocolli applicativi di azioni di sistema da realizzare ai vari livelli dei servizi di tutela nell'area della gravidanza, del parto e del puerperio, per sostenere scelte responsabili di genitorialità.

Per realizzare tale obiettivo è tuttavia indispensabile che coloro che operano in tale contesto siano persone capaci di porsi come mediatori di vita: per esserlo è indispensabile relativizzare i personali valori, fare "epoché" di ciò che è morale, cultura, educazione, credo religioso, così da potersi porre di fronte all'altro come specchio che consente la visione della sua immagine reale.

La società civile attraverso le proposte di legge attualmente in esame sembra invece voler ricondurre regressivamente l'individuo ad una colpa originale che impedisce la piena individuazione e la realizzazione di sé in quanto "persona".

La vita di ciascuno appartiene alla vita di cui tutti siamo figli adottivi, perché l'origine dell'uomo proviene da una diversa natura: la dimensione biologica ne rappresenta solo l'aspetto fenomenico.

ANCHE LA RIVISTA *IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE*  
È CONTRARIA ALLA PROPOSTA DI LEGGE ZINZI  
SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEI FIGLI ADOTTIVI

Con particolare soddisfazione abbiamo preso atto che l'autorevole rivista *Il diritto di famiglia e delle persone*, diretta da V. Lo Jacono, G. Giacobbe, S. Ciccarello e G. Frezza, edita da Giuffrè, ha riprodotto integralmente sul n. 2, aprile-giugno 2010 l'articolo "Progetto di legge sui figli adottivi: c'è il pericolo che favorisca i parti clandestini e gli infanticidi", pubblicato sul n. 167, 2009 di *Prospettive assistenziali*. Confidiamo pertanto che la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati non approvi la proposta di legge n. 1899 "Modifica dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di accesso all'adottato alle informazioni che lo riguardano", presentata il 12 novembre 2008 alla Camera dei Deputati dagli On. Domenico Zinzi, Michele Vietti, Giuseppe Naro, Angelo Cera, Nunzio Francesco Testa e Michele Pisacane.